

ACR

In caso di diffusione o di riproduzione del presente provvedimento per finalità di informazione giuridica, omettere le generalità e gli altri dati identificativi indicati nell'allegato provvedimento, a norma dell'art. 52 del D.L.vo n. 196 del 2003.



24436-18

IL CANCELLIERE
[Signature]

REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
QUARTA SEZIONE PENALE

Composta da:

- PATRIZIA PICCIALLI
- MARIAROSARIA BRUNO
- MAURA NARDIN
- VINCENZO PEZZELLA
- GIUSEPPE PAVICH

CAMERA DI CONSIGLIO
DEL 26/04/2018

- Presidente - Sent. n. sez.
905/2018

- Rel. Consigliere - REGISTRO GENERALE
N.3918/2018

ha pronunciato la seguente


SENTENZA

sul ricorso proposto da:

POLICHETTI GIOVANBATTISTA IVAN nato il 26/02/1972 a NOCERA INFERIORE
nell'interesse del defunto padre POLICHETTI GAETANO

avverso l'ordinanza del 03/10/2017 della CORTE APPELLO di NAPOLI

sentita la relazione svolta dal Consigliere VINCENZO PEZZELLA;
lette le conclusioni del PG Dott. Massimo Galli, che ha chiesto annullarsi
l'ordinanza impugnata e rinviarsi per il giudizio di revisione alla Corte di Appello
di Roma.



[Signature]

RITENUTO IN FATTO

1. Con ordinanza ex art. 634 cod. proc. pen. del **3/10/2017** la Corte di Appello di Napoli dichiarava inammissibile l'istanza avanzata da Giovanbattista Ivan Polichetti depositata il 10/04/2017 di revisione della sentenza n. 1046/10 reg. sent. pronunciata dalla Corte d'appello di Salerno il 16-04.11.2010, parzialmente irrevocabile dal 15.6.2010 (data in cui la Corte di cassazione in parte la confermò ed in parte l'annullò senza rinvio per prescrizione), con la quale il padre dell'istante, Polichetti Gaetano, successivamente deceduto, fu condannato per il delitto previsto dagli artt. 81 cpv, 609 bis co. 2, n. 1 e 609 septies co. 4, 61 n. 2 cod. pen. commesso in Roccapiemonte e Salerno dal gennaio 1999 al luglio 2000 ai danni di [REDACTED] alla pena di anni 6 di reclusione.

2. Avverso tale provvedimento ha proposto ricorso per Cassazione, a mezzo del proprio difensore di fiducia, Polichetti Giovanbattista Ivan, deducendo i motivi di seguito enunciati nei limiti strettamente necessari per la motivazione, come disposto dall'art. 173, comma 1, disp. att., cod. proc. pen..

a. Con un primo motivo si deduce che il consigliere estensore del provvedimento impugnato avrebbe dovuto astenersi, avendo svolto le funzioni di GUP proprio nel procedimento a carico del Polichetti Gaetano poi conclusosi con la sentenza di cui si chiedeva la revisione. Il magistrato invero "esercitava... attività inerenti, il procedimento ... infatti ai sensi dell'art. 132 co. 2 disp. att. cod. proc. pen. avanzava in data 7/11/2006, richiesta al Presidente del Tribunale di Nocera Inferiore di comunicazione della data/ora da indicarsi nell'eventuale decreto che dispone il giudizio all'esito dell'udienza preliminare fissata per il successivo mese di febbraio" (così in ricorso).

b. Con un secondo motivo si deduce che erratamente la Corte partenopea avrebbe affermato che l'istanza consisteva esclusivamente "nell'introduzione di elementi probatori che non cristallizzavano il crisma dell'idoneità" necessario per la pronuncia di assoluzione del Polichetti, poiché di contro, "la valenza affrancatrice delle nuove dichiarazioni raccolte ... era sin 'troppo chiara".

c. Con un terzo motivo si lamenta, infine, che la Corte territoriale, nella prima e sommaria fase di deliberazione, avrebbe dovuto svolgere unicamente un vaglio degli elementi addotti, finalizzato alla verifica dell'eventuale sussistenza di un'infondatezza manifesta della richiesta, senza anticipare un giudizio di merito come, invece ha fatto, laddove ha proceduto ad apprezzamenti di merito sulla rilevanza delle dichiarazioni rese dai testi in sede di indagini difensive, senza di fatto escuterli nel merito, né ha valutato l'importanza oggettiva della relazione di consulenza.

3. In data 6/3/2018 il P.G. presso questa Corte ha rassegnato le proprie conclusioni scritte ex art. 611 cod. proc. pen. e, ritenuto fondato il terzo motivo di ricorso, ha chiesto annullarsi l'ordinanza impugnata e rinviarsi per il giudizio di revisione alla Corte di Appello di Roma.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il solo motivo sopra illustrato sub **c.** appare fondato e, pertanto l'ordinanza impugnata va annullata con rinvio per il giudizio di revisione alla Corte di Appello di Roma.

2. Il primo motivo di ricorso, sub **a.**, è manifestamente infondato, non essendosi realizzato, per il magistrato estensore dell'ordinanza impugnata, alcun obbligo di astensione o situazione di incompatibilità in ragione dell'attività svolta come GUP del Tribunale di Nocera Inferiore, quale precisata dal ricorrente, che invero non lascia intravedere alcuna anticipazione di giudizio sulla responsabilità del Polichetti da parte del giudice.

In ogni caso, un'eventuale causa di incompatibilità non rilevata dal giudice con dichiarazione di astensione, né tempestivamente dedotta con istanza di ricsuzione, non incide sulla capacità dello stesso e, conseguentemente, non è causa di nullità ai sensi dell'art. 178, comma primo, lett., a), cod. proc. pn..

Un remoto e non condivisibile precedente (Sez. 2, Sentenza n. 5337 del 22/09/1998) individuava in una situazione analoga l'applicabilità della conversione in istanza di ricsuzione del ricorso che denunciava l'incompatibilità "sub specie nullitatis", ma ciò non sarebbe comunque possibile nel caso in esame in quanto l'odierno ricorrente è persona diversa dal condannato, mentre la dichiarazione di ricsuzione è atto personalissimo o della parte processuale.

3. Il secondo motivo, sub **b.**, è del tutto generico, risolvendosi nella mera contestazione della decisione sulla inidoneità e inconferenza delle prove dedotte senza confrontarsi in alcun modo con l'apparato argomentativo del provvedimento impugnato.

Fondato, come anticipato, è invece il terzo motivo, illustrato in premessa sub **c.**

Ritiene, infatti, il Collegio che il giudice adito per la revisione, nel corso della fase rescindente che si conclude con la pronuncia circa l'ammissibilità della domanda, ha il limitato compito di valutare la sola idoneità dei nuovi elementi dedotti a dimostrare, ove eventualmente accertati, che il condannato, attraverso il completo riesame di tutte le prove, unitamente a quella *noviter producta*, debba essere prosciolto a norma degli artt. 529, 530 e 531 cod. proc. pen.

Per manifesta infondatezza della richiesta di revisione che ne determina l'inammissibilità, deve intendersi l'evidente inidoneità delle ragioni poste a suo fondamento a consentire una verifica circa l'esito del giudizio, requisito che è tutto intrinseco alla domanda, in sè e per sè considerata, restando riservata alla fase del merito ogni valutazione sull'effettiva capacità delle allegazioni a travolgere, anche nella prospettiva del ragionevole dubbio, il giudicato.

In tal senso questa Corte intende condividere e ribadire l'interpretazione giurisprudenziale secondo cui in tema di revisione, sussiste una chiara distinzione logico-funzionale tra la fase rescindente - avente ad oggetto la preliminare deliberazione sulla non manifesta infondatezza della richiesta, con riferimento alla astratta capacità demolitoria del giudicato, rilevabile *ictu oculi*, da parte del *novum* dedotto - e quella successiva, c.d. rescissoria, che si instaura mediante la citazione del condannato e nella quale il giudice è tenuto a procedere alla celebrazione del giudizio con le forme e le modalità di assunzione della prova nel contraddittorio proprie del dibattimento, in attuazione dei principi costituzionali del giusto processo (in tal senso Sez. 3, n. 15402 del 20/01/2016, Di Pressà, Rv. 266810 che, in applicazione del principio, la Corte ha annullato la decisione della Corte di appello che, dopo aver disposto la citazione del condannato, aveva dichiarato, con ordinanza, l'inammissibilità della richiesta di revisione sulla base di una valutazione meramente cartolare delle nuove prove dedotte, senza procedere ad alcuna assunzione delle stesse).

La valutazione preliminare circa l'ammissibilità della richiesta proposta sulla base di prove nuove - secondo altro condivisibile arresto giurisprudenziale- implica la necessità di una comparazione tra le prove nuove e quelle già acquisite che deve ancorarsi alla realtà del caso concreto e che non può, quindi, prescindere dal rilievo di evidenti segni di inconferenza o inaffidabilità della prova nuova, che siano, però, riscontrabili *ictu oculi* (Sez. 2, n. 49113 del 16/10/2013, Verga, Rv. 257496, fattispecie in cui la Corte ha annullato la decisione della Corte di Appello che aveva proceduto ad apprezzamenti di merito, propri della fase successiva, in ordine alla rilevanza probatoria delle dichiarazioni testimoniali prodotte a sostegno della richiesta di revisione; conf. Sez. 6, n. 20022 del 30/01/2014, Di Piazza, Rv. 259779 in un caso in cui la Corte ha annullato la decisione della Corte d'appello che aveva proceduto ad apprezzamenti di merito, propri della fase successiva, in ordine alla rilevanza probatoria delle dichiarazioni testimoniali prodotte a sostegno della richiesta di revisione) E nel caso in cui la richiesta si fondi sull'inconciliabilità tra giudicati ai sensi dell'art. 630, comma primo, lett. a), cod. proc. pen., il controllo giurisdizionale che può condurre alla declaratoria dell'inammissibilità dell'istanza per manifesta infondatezza deve avere ad oggetto la verifica dell'irrevocabilità della sentenza che si vuole abbia introdotto il fatto antagonista e la mera

pertinenza di tale decisione ai fatti oggetto del giudizio di condanna, non potendo tale controllo estendersi alla "tenuta" della sentenza oggetto della domanda di revisione rispetto ai contenuti della ulteriore pronuncia, che va obbligatoriamente realizzato in contraddittorio (Sez. 1, n. 50460 del 25/5/2017, Sciumè, Rv. 271821, conf. Sez. 5, n. 36718 del 04/05/2017).

4. Va osservato che il Collegio conosce, ma non condivide, ritenendo che si allontani dal dato normativo e crei uno squilibrio nell'indubbia duplice fase del giudizio di revisione, il diverso e più risalente orientamento secondo cui, pur non potendosi ammettere - nell'ambito della valutazione ex art. 634 cod. proc. pen. - un'approfondita anticipazione del giudizio di merito, purtuttavia sarebbe necessaria e legittima la delibazione prognostica circa il grado di affidabilità e conferenza dei *nova* (così Sez. 1, n. 29660 del 17/6/2003, Ascutto, Rv. 226140). Tale delibazione, secondo tale orientamento, dovrebbe, quindi, inevitabilmente transitare attraverso un giudizio di comparazione delle prove nuove dedotte con quelle già raccolte nel normale giudizio di cognizione per giungere, in una prospettiva complessiva, ad una valutazione sulla loro effettiva attitudine a far dichiarare il proscioglimento o l'assoluzione dell'istante (così Sez. 4 n. 35697 del 19/6/2007, Bozi, Rv. 237455).

In altra sentenza, pure espressiva di tale opzione ermeneutica, si è affermato che nella fase del giudizio sull'ammissibilità della richiesta di revisione, il giudice non potrebbe esimersi dall'obbligo di apprezzare la manifesta inidoneità e inefficacia dimostrativa, rispetto al prospettato risultato finale del proscioglimento, dei nuovi elementi di prova (così Sez. 1, n. 45612 del 5/11/2003, Drozdik, Rv. 227131). Ed anche che il carattere di manifesta infondatezza che la richiesta deve rivestire per poter essere delibata come tale nel giudizio *de plano* ex art. 634 cod. proc. pen. debba essere inteso con riferimento alla forza dimostrativa, in senso logico e concettuale, dell'argomentazione che la contraddistingua, forza dimostrativa che si deve porre ex se, pena la negazione del suo presupposto, e cioè dell'essere strutturalmente logica. Forza dimostrativa del sotteso concetto, dunque, nel suo significato in quel concreto contesto processuale.

Secondo i fautori di tale tesi si perverrebbe a tale conclusione sul rilievo che, dal punto di vista più strettamente normativo, l'art. 634 cod. proc. pen., nel suo comma 1, richiama l'art. 631 cod. proc. pen. che, a sua volta, impone l'inammissibilità della domanda ove gli elementi proposti non siano tali da "dimostrare" che il condannato deve essere prosciolto. E da tale considerazione si fa discendere che, se non si vuole disattendere né tradire tale precetto, occorrerebbe una dimostrazione, cioè un apparato logico inferenziale comunque esplicativo delle ragioni

che fondano - concettualmente - anche solo la resa valutazione di immediatamente percepibile infondatezza.

Ad avviso del Collegio, tuttavia, un'interpretazione simile porta a sottrarre ingiustificatamente al contraddittorio delle parti una valutazione che l'art. 631 cod. proc. pen. pare chiaramente riservare alla fase del giudizio di revisione.

5. Ribadito, dunque, che in sede di giudizio deliberativo ex art. 634 cod. proc. pen., per pervenirsi de plano ad una declaratoria di inammissibilità della revisione occorrono evidenti segni di inconferenza o inaffidabilità della prova nuova, che siano, però, riscontrabili *ictu oculi*, appare evidente che nel caso in esame la Corte partenopea è andata oltre questa fase deliberativa, sostanzialmente affrontando il merito ed anticipando il giudizio sulla capacità concreta delle prove dedotte a supportare una sentenza di assoluzione.

I giudici napoletani hanno infatti proceduto ad apprezzamenti di merito sulla rilevanza probatoria delle dichiarazioni, che avrebbero dovuto essere riservati piuttosto alla fase successiva, anche anticipando una valutazione sull'attendibilità dei testi che doveva essere espressa, propriamente, all'esito del relativo esame, nel contraddittorio delle parti.

6. All'annullamento della impugnata declaratoria di inammissibilità, assunta con ordinanza, deve seguire, ai sensi dell'art. 634 co. 2 cod. proc. pen. il rinvio alla diversa Corte d'Appello individuata a termini del art., 11 cod. proc. pen. che, nel caso che ci occupa, è quella di Roma.

In caso di diffusione del presente provvedimento vanno omesse le generalità e gli altri dati identificativi, a norma dell'art. 52 d.lgs. 196/03 in quanto imposto dalla legge.


P.Q.M.

Annula l'ordinanza impugnata e rinvia per il giudizio di revisione alla Corte di Appello di Roma. Oscuramento dati.

Così deciso in Roma il 26 aprile 2018


Il Consigliere estensore

Vincenzo Pezzella



Il Presidente

Patrizia Piccialli



Depositata in Cancelleria

Oggi,

30 MAG. 2018



Il Funzionario Giudiziario
Patrizia Curra